

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-574 del 09/02/2021
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 ĩ E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA), PER L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA PLICCA SNC.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-607 del 09/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno nove FEBBRAIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS** - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)**, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CANILE, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA Plicca SNC.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 05/10/2020 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 142616/2020 del 05/10/2020 (Pratica Sinadoc 25938/2020), dalla **E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS** (PIVA 02125341004), con sede legale in comune di Roma, via Attilio Regolo n. 27 e impianto in comune di Faenza via Plicca snc, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze as-

segnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ La DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- ✓ La DGR 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005".

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 25938/2020, emerge che:

- la Ditta svolge attività di canile;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 05/10/2020 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da questa ARPAE SAC con PG 142616/2020 del 05/10/2020, per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC ;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di richiedere alla Ditta interessata elementi mancanti ai fini istruttori come comunicato da questa ARPAE allo SUAP con nota PG 146106/2020 del 12/10/2020;
- con nota PG 146088/2020 del 12/10/2020 questo SAC ha chiesto ad ARPAE - Servizio territoriale di Faenza – Bassa Romagna una relazione istruttoria tecnica relativa allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali,
- con nota PG 152366/2020 del 22/10/2020 ARPAE Servizio Territoriale di Faenza – Bassa Romagna, trasmetteva parere sfavorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche;
- con nota PG 155426/2020 del 28/10/2020 questa ARPAE SAC comunicava allo SUAP l'esistenza di **motivi ostativi** all'accoglimento dell'istanza, al fine di attivare le procedure ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e alla ditta, al fine del superamento dei motivi ostativi, la possibilità di produrre, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della nota stessa, da parte del SUAP, eventuali osservazioni corredate dalla documentazione e i chiarimenti necessari;
- con nota PG 160919/2020 del 06/11/2020, lo SUAP ha trasmesso a questa ARPAE SAC di Ravenna la richiesta di **E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS** di una **proroga di 60 giorni**, per la presentazione delle osservazioni corredate dalla documentazione e i chiarimenti necessari; **ovvero fino al 29/12/2020, in ragione della complessità della documentazione da presentare.** Tale proroga è stata concessa da questa ARPAE SAC di Ravenna, con nota PG 161392/2020 del 09/11/2020;
- con nota PG 188759/2020 del 29/12/2020, lo SUAP ha trasmesso a questa ARPAE SAC di Ravenna la documentazione integrativa presentata dall'ENPA in data 24/12/2020 al fine del superamento dei motivi ostativi;
- con nota PG 189969/2020 DEL 31/12/2020, questo SAC ha chiesto ad ARPAE - Servizio territoriale di Faenza – Bassa Romagna una NUOVA relazione istruttoria tecnica relativa allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali;
- con nota PG 8969/2021 del 21/01/2021 ai fini dell'adozione dell'AUA è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni di ARPAE Servizio territoriale di Faenza – Bassa Romagna, dal quale emergeva che il titolo ambientale da autorizzare e ricomprendere nell'AUA da adottare era per lo **scarico di acque reflue industriali unite ad acque reflue domestiche in acque superficiali;**
- con nota PG14130/2021 del 29/01/2021 ai fini dell'adozione dell'AUA è stato acquisito il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale di compatibilità idraulica dello scari-

co indiretto delle acque reflue industriali unite alle acque reflue domestiche nello scolo consorziale Cantrighetto Quinto di Granarolo, bacino idrografico del Canale Destra Reno

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di canile, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del direttore generale n. 7 del 29/01/2021, relativa al conferimento ad interim dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna dal 01/01/2021, al Dott. Stefano Renato de Donato;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della **E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS** (PIVA 02125341004), con sede legale in comune di Roma, via Attilio Regolo n. 27 e impianto in comune di Faenza via Plicca snc, per l'esercizio dell'attività di **canile**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza di ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque reflue industriali e acque reflue domestiche.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Relativamente all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

3.c.) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. De Donato Stefano Renato

SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE REFLUE DOMESTICHE .

Condizioni

- a) L'insediamento oggetto della nuova attività, adiacente al canile comunale già esistente e autorizzato e attualmente gestito da **E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS – Sezione di Faenza**, è costituito da 5 diversi fabbricati all'interno dei quali vengono svolte le attività di seguito specificate:
- fabbricato A destinato al ricovero temporaneo di gatti;
 - fabbricato B ad uso servizi i quali comprendono: uffici, bagni, cucina, lavanderia, ambulatorio/infermeria e lavaggio animali;
 - fabbricato C destinato al ricovero ordinario dei cani;
 - fabbricato D per l'isolamento temporaneo degli animali;
 - fabbricato E ad isolamento malattie infettive e degenza prolungata.
- b) Le acque reflue industriali (Fabbricati C, D e E) sono generate dalla pulizia e dal lavaggio box dove sono ospitati i cani, per una potenzialità recettiva massima di 58 animali (numero di A.E. stimati pari a 14,5).
- a) Le acque reflue industriali provenienti dal fabbricato A sono generati dalla pulizia e dal lavaggio dei box adibiti al ricovero ordinario di degenza dei gatti e subiscono un pretrattamento in degrassatore (volume utile pari a 250 litri) e fossa Imhoff (capacità totale pari a 850 litri), dimensionati per 3 A.E.
- b) Le acque reflue domestiche (Fabbricato B) sono prodotte dai servizi igienici ad uso degli addetti all'attività, dal wc per il pubblico e dalla cucina utilizzata per la preparazione dei pasti per gli animali ospitati e per il lavaggio ciotole. Tali acque subiscono un pretrattamento in degrassatore (volume utile pari a 350 litri) e fossa Imhoff (capacità totale pari a 1300 litri), dimensionati per 5 A.E..
- c) L'unione dei flussi di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche determina un flusso unico di acque, classificate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come acque reflue industriali. Tali flussi di acque reflue, dopo i singoli pretrattamenti sopra descritti, si riuniscono e subiscono un trattamento di grigliatura, di ossidazione totale in depuratore biologico a fanghi attivi, dimensionato per 30 A.E., e di successiva disinfezione con ipoclorito di sodio.
- d) Al termine di questi trattamenti, le acque reflue industriali, dopo il passaggio nel pozzetto ufficiale di prelievo, vengono recapitate tramite scarico indiretto, nello scolo Cantrighetto Quinto di Granarolo, bacino idrografico del Canale Destra Reno;
- e) Il proponente dichiara che le acque di dilavamento provenienti dai piazzali non sono soggette ai dettami delle DGR 286/2005 e 1860/2006 e vengono scaricate all'interno di un bacino di laminazione e successivamente in acque superficiali.

Prescrizioni

1. lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelievo, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 Allegato 5 Parte III "scarichi in acque superficiali" del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
2. va eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 3 Allegato 5 Parte III "scarichi in acque superficiali" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al Comune di Faenza e all'ARPAE Servizio Territoriale – Distretto di Faenza - Bassa Romagna.

I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, BOD5, COD, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo Totale, Grassi e Oli Animali e Vegetali, Tensioattivi totali, Rame, Zinco, Cloro attivo libero.

3. Va effettuata periodica manutenzione/pulizia agli impianti di trattamento delle acque reflue, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. In particolare per il depuratore ad ossidazione totale dovrà essere attivato un apposito contratto di manutenzione con una ditta specializzata al fine di mantenerlo in perfetta efficienza. *Copia di tale contratto dovrà essere trasmessa al Comune di Faenza e all'ARPAE Servizio Territoriale - Distretto di Faenza - Bassa Romagna, entro 30 giorni dal rilascio dell'AUA.* Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
4. nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, deve esserne data immediata comunicazione al Comune di Faenza e all'ARPAE Servizio Territoriale – Distretto di Faenza Bassa Romagna;
5. la planimetria della rete fognaria, trasmessa quale documentazione integrativa, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA;
6. Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Inoltre l'Azienda deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di prelevamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.